

Detenzione domiciliare per tossicodipendenti: legge in Gazzetta Ufficiale

(Fonte: <https://www.edotto.com/> 7 agosto 2026)

In questo articolo:

- [La nuova detenzione domiciliare terapeutica](#)
- [Programma residenziale e semiresidenziale](#)
- [Domanda e documentazione richiesta](#)
- [Valutazione del tribunale](#)
- [Commissione centrale e accertamento della dipendenza](#)
- [Controlli, relazioni e revoca](#)
- [Esito positivo del programma e reinserimento sociale](#)
- [Definizione anticipata del processo](#)
- [Misure cautelari ed esecuzione della pena](#)
- [Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale](#)
- [Supporto dell'Ufficio per il processo](#)
- [Disciplina transitoria](#)



È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 la [Legge n. 140 del 5 agosto 2026](#) recante disposizioni in materia di **detenzione domiciliare** per il recupero dei **detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti**.

La legge, che **entrerà in vigore il 21 agosto 2026**, interviene sul D.P.R. n. [309 del 1990](#), Testo unico in materia di stupefacenti, introducendo due nuovi articoli, il **94-ter** e il **94-quater**, e apporta modifiche di coordinamento al codice di procedura penale.

La riforma amplia le possibilità di accesso a **percorsi terapeutici e socio-riabilitativi esterni al carcere** per le persone con una condizione accertata di tossicodipendenza o alcolodipendenza.

La nuova detenzione domiciliare terapeutica

La Legge inserisce nel Testo unico stupefacenti il nuovo **articolo 94-ter**, dedicato alla detenzione domiciliare in casi particolari. La misura riguarda le persone tossicodipendenti o alcolodipendenti condannate a una pena detentiva quando non ricorrono i presupposti per l'**affidamento in prova** previsto dall'articolo 94 del D.P.R. [309 del 1990](#).

L'interessato può chiedere la detenzione domiciliare quando deve essere eseguita una **pena detentiva**, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, **non superiore a otto anni**.

Il limite scende a **quattro anni** quando il titolo esecutivo comprende un reato previsto dall'articolo 4-bis della legge n. [354 del 1975](#), sull'ordinamento penitenziario.

Per le ipotesi di rapina aggravata ed estorsione aggravata, previste dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, resta invece fermo il limite di otto anni.

Programma residenziale e semiresidenziale

La nuova disciplina distingue tra **programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale** e **programma semiresidenziale**.

Nel caso di programma residenziale, la detenzione domiciliare si svolge presso:

- una struttura privata accreditata;
- una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata nella cura e nella riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcolodipendenze.

La detenzione domiciliare può essere richiesta anche sulla base di un **programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale**.

In questo caso, la detenzione domiciliare viene eseguita presso un **luogo idoneo diverso dalla struttura terapeutica** e può riguardare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni.

Il programma semiresidenziale è previsto per reati diversi da quelli indicati dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. La legge fa espressamente salva la possibilità di applicazione anche nelle ipotesi previste dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale.

Domanda e documentazione richiesta

La domanda deve indicare la volontà del condannato di intraprendere o proseguire un programma terapeutico socio-riabilitativo.

Alla richiesta devono essere allegati, **a pena di inammissibilità**:

1. l'indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcolodipendenza e il reato;
2. il programma terapeutico finalizzato al recupero del condannato;
3. la valutazione relativa all'effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcolodipendenza;
4. la valutazione sull'idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato, con l'indicazione della relativa procedura di accertamento.

Se viene chiesta la prosecuzione di un programma terapeutico già in corso, deve essere allegata anche una **valutazione sull'andamento del programma e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione**.

La valutazione deve considerare anche eventuali condizioni di **comorbidità psichiatrica e tossicologica**.

Valutazione del tribunale

Il tribunale accoglie l'istanza quando ritiene che il programma terapeutico:

- contribuisca al concreto **recupero del richiedente**;
- sia idoneo a prevenire il pericolo che il richiedente commetta altri reati.

Le prescrizioni stabilite dal tribunale devono comprendere anche le modalità di esecuzione del programma terapeutico.

Commissione centrale e accertamento della dipendenza

Per rendere uniformi sul territorio nazionale i criteri utilizzati per accertare i presupposti della nuova misura, la legge istituisce una **commissione centrale** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze.

La commissione dovrà elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento, con particolare riferimento all'**effettiva condizione di tossicodipendenza o alcolodipendenza e alla sua attualità**.

La composizione e le modalità di funzionamento della commissione saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, **entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione**, sentita la Conferenza unificata.

Per le valutazioni richieste ai fini dell'accesso alla misura, le competenti unità dei servizi pubblici per le dipendenze operano in composizione integrata con un componente incaricato dall'**Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE)** competente per territorio e, ove opportuno, con un componente incaricato dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.

Controlli, relazioni e revoca

Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma deve trasmettere una **relazione semestrale al servizio pubblico** per le dipendenze e all'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) competenti per territorio. Deve inoltre segnalare all'autorità giudiziaria eventuali violazioni commesse dalla persona sottoposta al percorso, anche ai fini della revoca della detenzione domiciliare.

Al termine del programma, anche in caso di rinuncia da parte della persona interessata, l'UEPE competente deve trasmettere senza ritardo all'autorità giudiziaria una **relazione finale**.

Se il programma terapeutico non si conclude positivamente, il tribunale di sorveglianza revoca, di regola, la detenzione domiciliare.

La revoca non opera automaticamente quando dalla relazione finale emerge in modo inequivoco che l'esito non positivo del programma **non è accompagnato da violazioni delle prescrizioni**. In questa situazione, su richiesta dell'interessato e con provvedimento motivato, può essere autorizzato il trasferimento presso un'altra struttura idonea. Il trasferimento può essere autorizzato **per non più di due volte**, previo parere favorevole del servizio pubblico per le dipendenze.

L'autorità giudiziaria provvede alla revoca con immediatezza e, in ogni caso, **entro cinque giorni** dalla segnalazione delle violazioni o dall'accertamento della conclusione non positiva del programma, fatti salvi i casi disciplinati dalla stessa norma.

Esito positivo del programma e reinserimento sociale

La legge disciplina anche la fase successiva alla **conclusione positiva del programma terapeutico**. Il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni ai fini del reinserimento sociale, può disporre:

- l'affidamento in prova al servizio sociale;
- la detenzione domiciliare.

Le misure possono essere concesse anche quando la pena residua supera i limiti ordinariamente previsti dagli articoli 47 e 47-ter della legge n. [354 del 1975](#).

Devono tuttavia essere rispettati i limiti di pena stabiliti dall'articolo 94-ter, comma 1, **aumentati della metà oppure di un quarto quando il titolo esecutivo comprende un reato di cui all'articolo 4-bis** dell'ordinamento penitenziario.

In questi casi sono previste verifiche periodiche finalizzate ad accertare l'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche.

L'affidamento in prova e la detenzione domiciliare vengono revocati se viene accertato il sopravvenire di una **nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza**.

Definizione anticipata del processo

Il nuovo articolo 94-quater introduce una procedura di definizione anticipata del processo con finalità di recupero. L'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende intraprendere o proseguire un programma terapeutico può chiedere l'applicazione della pena con modalità esecutive coerenti con il percorso di cura.

La pena, tenuto conto delle circostanze, non deve superare:

- **otto anni**, soli o congiunti a pena pecuniaria;
- **quattro anni**, se si procede per uno dei reati indicati dall'articolo 4-bis della legge n. [354 del 1975](#).

Resta il limite di otto anni se si procede per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale.

Alla richiesta deve essere allegata, **a pena di inammissibilità**, la dichiarazione di voler proseguire o intraprendere il programma terapeutico.

Se la richiesta è ammissibile, il giudice concede all'imputato **60 giorni** per produrre la documentazione richiesta dall'articolo 94-ter. Durante questo periodo sono sospesi i termini di durata della custodia cautelare.

L'applicazione della pena richiede, tra le altre condizioni, il **consenso del pubblico ministero**, la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale e la valutazione di adeguatezza della misura richiesta.

Il giudice deve inoltre disporre di concrete indicazioni sulla sussistenza dei presupposti necessari per accedere alla detenzione domiciliare terapeutica.

Il nuovo procedimento non si applica nei casi espressamente esclusi dall'articolo 94-quater, tra i quali rientrano i reati indicati dall'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, alle condizioni previste dalla norma, le ipotesi riguardanti delinquenti abituali, professionali o per tendenza e determinati casi di recidiva.

Misure cautelari ed esecuzione della pena

Quando ricorrono le condizioni previste dalla nuova disciplina e l'imputato è sottoposto alla custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, il giudice **applica la misura cautelare degli arresti domiciliari con le modalità previste dall'articolo 94-ter, comma 1**, anche in deroga all'articolo 89 del D.P.R. n. [309 del 1990](#).

Dopo la sentenza, nei casi previsti dall'articolo 94-quater, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza.

Il magistrato di sorveglianza deve provvedere **entro 45 giorni** all'applicazione della misura alternativa, salvo che siano intervenute ragioni che determinano la revoca dell'autorizzazione alla detenzione domiciliare.

Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale

La Legge n. [140/2026](#) modifica anche l'**articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale**, coordinando la disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione con la nuova detenzione domiciliare.

Per i casi disciplinati dall'articolo 94-ter, il limite previsto ai fini del meccanismo di sospensione viene fissato a **otto anni**.

Il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, insieme al programma terapeutico, al magistrato di sorveglianza.

Il magistrato di sorveglianza provvede **entro 45 giorni** all'eventuale applicazione della misura.

Supporto dell'Ufficio per il processo

La legge interviene anche sulle attività dell'**Ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza**.

Nell'ambito delle risorse già disponibili, gli addetti all'Ufficio per il processo sono impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza per coadiuvare i magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle nuove misure previste dall'articolo 94-ter.

Disciplina transitoria

Una specifica disciplina riguarda i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Le disposizioni del nuovo articolo 94-quater si applicano ai **procedimenti e ai processi pendenti al 21 agosto 2026**, ad esclusione di quelli nei quali sia già stata pronunciata una sentenza di primo grado.

L'imputato, o il difensore munito di procura speciale, può formulare la richiesta nella **prima udienza utile successiva al 21 agosto 2026** anche nei processi penali già in fase dibattimentale nei quali sia decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale.

L'imputato che fornisce elementi di prova sulla propria condizione di tossicodipendenza o alcolodipendenza può inoltre chiedere la sospensione del dibattimento per un periodo **non inferiore a 45 giorni**, al fine di valutare l'opportunità di presentare la richiesta.

Durante il periodo di sospensione sono sospesi anche i termini di prescrizione e quelli di durata della custodia cautelare.

Allegati

- [LEGGE N. 140 DEL 5 AGOSTO 2026 \(PDF\)](#)